

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6415 del 30/12/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA AGROFE S.R.L. S.r.l. con attività sita in Ferrara, VIA RAVENNA, n. 397 - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6594 del 30/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 26363/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "AGROFE s.r.l." con sede legale nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 558 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 397 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di frigoconservazione di prodotti agricoli

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24.08.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 12.10.2020 con il n. 146436, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al P.G. del Comune n. 86795 del 12.10.2020) dalla Società "AGROFE s.r.l.", nella persona di Rita Ori in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 558 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 397, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di frigoconservazione prodotti ortofrutticoli;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "AGROFE s.r.l." per ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (canale consorziale denominato "condotto Valcore A.A."); scarico di acque reflue domestiche tramite impianto di fitodepurazione ed impatto acustico.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società "AGROFE s.r.l." di assenza di sostanze pericolose nello scarico fognario, allegata alla suddetta istanza;

- Vista la certificazione di HERA S.p.A., espresso con nota P.G. n. 48700 del 21.05.2018 allegato alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'immobile sito in via Ravenna a Ferrara della Società "AGROFE s.r.l." è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
- Preso atto dalla relazione tecnica della Società "AGROFE s.r.l.", allegata alla suddetta istanza, che le acque prelevate dalla vasca per il processo di condensazione e sbrinamento ritornano all'interno della stessa vasca e vengono riutilizzate per lo stesso ciclo, al netto dell'aliquota persa in atmosfera dagli evaporatori;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 29.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 156938 del 30.10.2020) di sospensione del termine di conclusione del procedimento, in seguito alla richiesta di documentazione integrativa da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 29.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 168787 del 20.11.2020), contenente le integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 26.11.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 171900 del 26.11.2020) di sospensione del termine di conclusione del procedimento, in seguito alla richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 18.12.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 184390 del 18.12.2020), contenente le integrazioni richieste dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al P.G. di ArpaE n. 155533 del 28.10.2020) favorevole allo scarico di acque di prima pioggia a condizione siano rispettati tutti i limiti dei parametri previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 smi;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Ferrara datata 22.12.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 186572 del 23.12.2020), contenente i seguenti Pareri:
 - del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 18215 del 02.12.2020;

- del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 21.12.2020 per lo scarico di acque reflue domestiche in fitodepurazione e per l'impatto acustico;
- Visto che lo scarico, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di seconda pioggia, indicato in planimetria, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel condotto Valcore non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "AGROFE s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 558 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Fossanova S. Marco, via Ravenna n. 397, codice fiscale e P.IVA 01271370387 per l'esercizio dell'attività di frigoconservazione di prodotti agricoli.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – di acque di prima pioggia in acque superficiali (ArpaE)

1. Lo scarico di acque di prima pioggia autorizzato nel condotto Valcore Acque Alte è quello contrassegnato con le lettere "S2", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto immediatamente a monte dello scarico, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
4. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
5. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
6. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax/PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICHI IDRICI – di acque reflue domestiche in fitodepurazione (Comune)

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. La vasca Imhoff e il degrassatore devono essere mantenuti con periodicità annuale.
3. Le piante per la fitodepurazione devono essere mantenute e sostituite se danneggiate.
4. L'acqua stoccata nel pozzetto finale può essere ricircolata od utilizzata per usi compatibili (es. Innaffiare aree verdi).

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.